Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		In Italia	All'Estero
Abb. annuo		L. 600	L. 1.200
» semestrale		» 350	» 700
» trimestrale		» 200	» 400
Un fascicolo		» 8	» 20

ALLA PARTE SECONDA

	In Italia	All'Estero
Abb. annuo	L. 400	L. 800
» semestrale	» 200	» 500
» trimestrale	» 120	» 300
Un fascicolo	» 8	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . . L. 400 — ; » semestrale . . . . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 800 — ; » semestrale . . . . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 343.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per la marina e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, che abbiano un grado di inabilità permanente in forma definita dal 50 % al 100 % è dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione corrisposta dall'Istituto o dalle Casse predette.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %: lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %: lire duecento cinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %: lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili e sarà ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione dell'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno sarà corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per i trasporti e di quello per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto ad estendere, con le modificazioni che potranno essere ritenute opportune, il beneficio dell'assegno temporaneo di carovita, di cui all'articolo precedente, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale liquidate e da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, sono autorizzati a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'art. 1, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — CERABONA — CEVOLOTTO — DE COURTEN — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 4. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economici a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, con norme per la responsabilità delle aziende tramviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi è trovato a viaggiare su pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione sprovvisto di documento di viaggio, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 100 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e per gli autoservizi di linea. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Chi è trovato a viaggiare sui pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per classe inferiore a quella occupata, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 70 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 40 per le tramvie e per gli autoservizi di linea.

L'importo della sopratassa, detratto quanto dovuto all'Erario ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

In tutti i casi in cui, per fatto dei viaggiatori, ha luogo una esazione durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.

Art. 2.

Chi viaggia sui pubblici servizi di trasporto urbani sprovvisto di documento di viaggio o con documento non regolare o scaduto, è assoggettato al pagamento di una sopratassa di L. 30.

L'importo della sopratassa è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

E' abolita per i servizi di trasporto urbani la penalità di cui all'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275.

Art. 3.

Restano ferme le norme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano presso ciascuna azienda di trasporto i casi di irregolarità di viaggio non previsti dagli articoli che precedono.

Art. 4.

I funzionari del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la vigilanza ad essi attribuita sui servizi di trasporto in concessione, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.

Istituzione del Comitato di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per l'Italia occupata;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito transitoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di difesa:
quale presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dal Capo di Stato Maggiore generale;
quali membri: i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, assistiti dai rispettivi Capi di Stato Maggiore; il Ministro per l'Italia occupata. Altri Ministri possono essere chiamati dal Presidente del Consiglio per questioni attinenti alla loro rispettiva competenza;
quale segretario: un sottosegretario di Stato militare, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le conclusioni del Comitato di difesa sono sottoposte dal suo presidente al Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — RUINI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.

Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1941, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 1941, n. 1507, recante modificazioni alle disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più Forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali di Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.

I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata hanno l'obbligo di tenerlo informato, tramite i rispettivi Ministri, sulla materia da essi trattata che possa comunque interessare la sua attività.

Art. 4.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica) da lui scelto.

L'ufficio è composto, oltre che dal capo ufficio, da nove ufficiali delle tre Forze armate, designati, nella proporzione di tre per ciascuna Forza, dal rispettivo Ministro.

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata.

Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 4, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 6.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha alle dipendenze l'ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o colonnello, due ufficiali).

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

Art. 8.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 9.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416; e 28 dicembre 1944, n. 417;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 50;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai Prefetti del Regno, nominati segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, è assegnata un'indennità di comando di L. 4000 lorde mensili.

Art. 2.

Per il pagamento di detta indennità sarà provveduto inscrivendo appositi capitoli nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sottorubrica, rispettivamente, dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2187;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla guerra si siano trovati, per uno o più anni, nella impossibilità di frequentare i regolari corsi

di istruzione media e di sostenere gli esami prescritti per il passaggio da uno ad altro grado di scuole, potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione dell'anno 1944-1945, sempre che dal conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie inferiori, o, in mancanza di tale titolo, dall'età di dieci anni, sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore alla durata normale degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno dal conseguimento del titolo richiesto per l'accesso ad istituto medio superiore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel corrente anno 1945 può essere indetta una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per materie corrispondenti agli insegnamenti costitutivi delle Facoltà, da stabilirsi dal Ministro, sentito, circa le singole materie, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore stabilisce, per ciascuna materia, il numero massimo delle libere docenze da assegnare.

Art. 2.

Il giudizio di merito sui candidati è dato per ciascuna materia da una Commissione nominata dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materie affini.

Oltre i tre commissari, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

Art. 3.

Le relazioni e i verbali delle Commissioni sono inviati al Consiglio superiore, che dà il suo parere sulla regolarità degli atti.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli alla concessione della abilitazione sono prese a semplice maggioranza, il Consiglio superiore esamina gli atti anche nel merito.

Art. 4.

Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per la specie e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per le modalità di concessione dell'abilitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

Per la partecipazione alla sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza, i candidati debbono versare all'Erario una tassa di L. 2500.

Tale tassa tiene luogo del contributo contemplato dall'art. 119 del citato testo unico e dall'art. 56 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Rimangono invariate le tasse previste dall'art. 124 del testo unico per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ —
PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 7. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 350.

Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Ritenuta l'opportunità di accordare ai patrioti « Volontari della Libertà », in riconoscimento delle benemerenze acquistate verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, uno speciale distintivo di onore;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.

Art. 3.

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di trentasette millimetri di color « rosso solferino » bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali.

Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12. — FRASCA

Distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà »

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 351.

Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, che approva lo statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che non si è mai proceduto all'applicazione pratica dell'art. 18 del menzionato R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, in quanto le funzioni di segretario delle scuole vennero espletate dal 1924 in poi da elementi avventizi;

Considerata la opportunità di assicurare all'Istituto la continuità del servizio di segreteria mediante la stabilità del personale attualmente addetto, che ha già dato prova di capacità;

Considerata la opportunità di accordare al personale di segreteria dell'Istituto attualmente in servizio un adeguato riconoscimento per l'opera finora prestata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, quanto concerne la nomina del segretario delle scuole è modificato nel modo seguente:

« Al posto di segretario delle scuole si provvederà con concorso interno per titoli e con esenzione dei limiti di età. Il concorrente dovrà aver disimpegnato almeno da quattro anni le funzioni di segretario delle scuole ».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo è valida per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo il termine di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;
Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, che apporta modifiche al suddetto regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbrario 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 172. — Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

l'importo dei lavori di cui alla lettera *a*) non può, per uno stesso lavoro, eccedére la somma di L. 16.000 elevabile a L. 20.000 previa autorizzazione del Ministero;

l'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera *b*) non può, per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 30.000 elevabile a L. 60.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

i limiti delle spese specificate alle lettere *g*) ed *i*) vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

le spese specificate alle lettere *h*), *k*), *m*) non possono per uno stesso titolo eccedere L. 20.000 ».

« Art. 174. — I lavori e le provviste di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 171 sono ordinati esclusivamente dal direttore o da chi ne fa le veci, ed eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 l'urgenza deve essere sempre riconosciuta e dichiarata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti amministrativi ».

« Art. 175. — Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 il direttore, sempre quando sia possibile, deve indire una gara fra più ditte idonee. Se l'urgenza eccezionale dei lavori e delle provviste lo richieda, la gara può essere svolta verbalmente od anche omessa.

Dell'avvenuta gara e conseguente aggiudicazione, oltre a tenerne nota nel registro degli atti di amministrazione, devesi fare menzione nelle fatture o note di pagamento, indicandovi le ditte interpellate e le offerte ricevute.

Nei casi in cui la gara non sia indetta, il direttore con apposita dichiarazione da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione, deve specificare i motivi. Copia dell'atto amministrativo dovrà essere allegata alla relativa fattura ».

« Art. 177. — Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere completate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse al pagamento.

Ogni fattura o nota di provista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a lire 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a lire 4000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui ai precedenti comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di lire 16.000 se riflettenti lavori, e lire 30.000 se riguardanti provviste (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 1. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ercole Chiri è nominato Alto Commissario aggiunto per i reduci.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 166. — EMANUEL

(1014)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina pel triennio 1944-1946 i signori:
Dott. De Matteis Giovanni Battista, medico chirurgo;
Dott. Rossetti Vincenzo, medico chirurgo;
Dott. Fanelli Onorio, pediatra;
Comm. dott. Santoro Emilio, esperto in materia amministrativa;
Marchese Bisleti Giovanni, esperto in scienze agrarie.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Registro n. 6, foglio n. 257.

(1015)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Esperia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e della data a fianco di ognuno indicata:
Motopesca « Esperia », di stazza lorda tonn. 25,09, iscritta al n. 832 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 17 del 16 marzo 1945;
Motopeschereccio « Fiera del Levante », di stazza lorda tonn. 27,46, iscritto al n. 935 del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 19 marzo 1945.
Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1945.
Registro Marina n. 5, foglio n. 247.

(996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;
Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, del 28 agosto 1934)

col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1943 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1943) col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dello aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6, 25 e 32 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1944 la tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1934, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 240 per ogni anno, di L. 120 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 5.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 4 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 la tariffa di cui all'articolo precedente è ulteriormente modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 350 per ogni anno, di L. 175 per ogni semestre e di L. 90 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 7.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 8 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1944, l'art. 32 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1934, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso « a forfait » per le spese dei locali, d'illuminazione, stipendi e gratificazioni al personale, nonchè per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 35 % delle riscossioni effettuate durante ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

p. Il Ministro per l'interno
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1016)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 868.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1940, n. 868, recante modificazioni al R. decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relativo all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 3 luglio 1940, recante modalità per l'applicazione della legge 13 giugno 1940, n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la misura del contributo, di cui alla lett. *b*) dell'art. 1 della legge anzidetta, dovuto dalle aziende cartarie all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 413/R-I, in data 28 febbraio 1945, con la quale la misura del suddetto contributo, a decorrere dal 1° marzo 1945, è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945, è ridotto dal 10 per cento al 2,50 per cento il contributo previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 13 giugno 1940, n. 868, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(1000)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 dicembre 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1939, con il quale il dott. Carlo Paoletti venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Carlo Paoletti di Ulisse, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale il sig. avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati, il dottore Fortunato Alvaro Salustri di Giuseppe è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1938, con il quale i signori cav. Cannada Salvatore fu Francesco, cav. Alberti Antonino fu Salvatore e Accardi ing. Camillo di Paolo vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 30 giugno 1938, con il quale il cav. avv. Jannì Vincenzo venne nominato membro dell'azienda predetta in sostituzione dell'ingegnere Accardi Camillo;

Considerato che i predetti membri del Comitato di sorveglianza sono dimissionari ed occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. Cannada Salvatore, cav. Alberti Antonino, cav. avv. Jannì Vincenzo, i signori dott. Vancheri Giovanni di Arcangelo, Calì dottore Francesco di Silvio e Antronico prof. Rocco fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale sono posti in liquidazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Considerato che, a norma dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale sopra citato, devesi provvedere alla nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rosario Villani è nominato commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1003)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Vita intera a premio vitalizio;
II - Vita intera a premio temporaneo;
III - Temporanea a premio annuo;
IV - Dotale con controassicurazione a premio annuo;
V - Mista a premio annuo;
VII - Termine fisso a premio annuo;
VIII - Doppia mista a premio annuo;
IX - Simultanea a premio annuo;
XV - Mista senza visita medica a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

VI - Mista a premio decrescente;

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe :

XI - Capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione;
XII - Capitale differito a premio annuo, con controassicurazione;
XIV - Mista a capitale decrescente, a premio annuo;

4 % sul premio unico per le tariffe:

Vu - Mista a premio unico;
X - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 26 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 709 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il nominativo *Innocenti Eugenia* riferibile, alla ricevuta n. 36, deve intendersi rettificato in: *Innocenti Eugenio.*

(1007)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative — pubblicato a pagina 711 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il numero d'iscrizione *445272* riferibile al nominativo Rivelli Roberto, deve intendersi rettificato in: *145272*.

Inoltre il nominativo *Cargiulo* riferibile ai certificati di rendita 5 % nn. 12096, 12097 e 12098, deve intendersi rettificato in: *Gargiulo.*

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 luglio 1945 - N. 148

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,30
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91.60

Media dei titoli del 4 luglio 1945 - N. 149

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 150

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Bari	Alberobello	B	—	1
Brindisi	Mesagne	O	—	1
Foggia	Lucera	E	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Alatri	B	2	—
Reggio Calabria	San Lorenzo	O	—	1
Rieti	Poggio Moiano	O	—	1
Salerno	Atena Lucana	B	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Viterbo	Cellere	B	—	1
			3	8
	Afta epizootica			
Avellino	Calitri	B	4	—
Id.	Morra De Sanctis	B	1	—
Id.	Rocca San Felice	B	12	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	13	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	S	9	—
Id.	Torella de' Lombardi	B	4	—
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Id.	S	3	—
Bari	Altamura	B	3	—
Id.	Bari	S	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	2	—
Id.	Molfetta	B	58	—
Id.	Polignano	B	7	—
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	2
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Spezzano Albanese	B	—	10
Id.	Torano Castello	B	2	—
Firenze	Fucecchio	B	—	2
Matera	Ferrandina	B	4	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	7	—
Id.	Rotondella	B	1	—
Napoli	Afragola	B	—	1
Id.	Nola	B	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Potenza	Acerenza	B	—	1
Sassari	Agglus	B	2	1
Id.	Arzachena	B	—	7
Id.	Berchidda	B	—	1
Id.	Perfugas	B	—	1
Id.	Sedini	B	—	1
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	2
Id.	Tula	B	—	1
Taranto	Massafra	O	1	—
Id.	Taranto	B	1	1
			155	34

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Malrossino dei suini			
Avellino	Aiello del Sabato	S	7	—
Id.	Cairano	S	1	—
Id.	Gesualdo	S	3	—
Id.	Lioni	S	—	6
Bari	Butignano	S	—	1
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	1	—
			14	8
	Peste e setticimia dei suini			
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	2
Id.	Montefiore Ciso	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	—	2
Avellino	Aiello del Sabato	S	9	12
Id.	Calitri	S	17	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	24	2
Benevento	Cerreto Sannita	S	—	1
Id.	Apice	S	—	2
Id.	Buonalbergo	S	—	2
Cagliari	Abbasanta	S	1	4
Id.	Ardauli	S	—	1
Id.	Ghilarza	S	—	1
Id.	Iglesias	S	—	1
Id.	Morgongiori	S	—	1
Id.	Neoneli	S	—	10
Id.	Villacidro	S	2	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Liscia	S	2	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Albidona	S	5	—
Id.	Campana	S	—	2
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	4	—
Id.	Torano Castello	S	3	—
Foggia	Volturara	S	4	2
Id.	Lucera	S	—	1
Id.	Cerignola	S	—	1
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Borore	S	2	—
Id.	Monteleone	S	2	—
Id.	Cagnano Varano	S	1	—
Id.	Orsara	S	17	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	2
Frosinone	Trivigliano	S	2	—
Nuoro	Borore	S	—	5
Id.	Dorgali	S	—	3
Id.	Mamoiada	S	—	3
Id.	Nuoro	S	—	6
Id.	Orgosolo	S	5	2
Id.	Talana	S	—	8
Id.	Gairo	S	2	3
Roma	Roma	S	—	2
Id.	Velletri	S	—	2
Sassari	Alghero	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	1
			121	82
	Morva			
Foggia	Foggia	E	—	1
			—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Farcino criptococcico			
Agrigento	Naro	E	1	1
Avellino	Atripalda	E	1	—
Bari	Alberobello	E	—	1
Id.	Altamura	E	1	—
Id.	Bisceglie	E	1	—
Id.	Bitetto	E	1	—
Id.	Bitonto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sannicandro	E	1	—
Id.	Triggiano	E	2	—
Brindisi	Ceglie Messapico	E	—	1
Id.	Cisternino	E	5	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	—
Catania	Acireale	E	2	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	1	2
Id.	Licodia Eubea	E	—	1
Id.	Militello in Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	—	2
Id.	Trecastagni	E	—	1
Catanzaro	Crotone	E	2	—
Id.	Cutro	E	17	—
Id.	San Mauro Marchesato	E	—	1
Enna	Centuripe	E	2	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Galatone	E	1	—
Id.	Lecce	E	3	—
Id.	Campi Salentina	E	—	1
Id.	Maglie	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	2
Id.	Arienzo	E	1	—
Id.	Nola	E	4	8
Id.	Marcianise	E	4	—
Id.	Sessa Aurunca	E	1	—
Ragusa	Ragusa	E	2	—
Id.	Scicli	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	1
Roma	Roma	E	—	1
Salerno	Serre	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	3	—
Id.	Scafati	E	2	—
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	13	—
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Camporeale	E	4	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Castellammare	E	3	—
Id.	Partanna	E	1	—
Id.	Salaparuta	E	—	2
			109	25
	Rabbia			
Bari	Gravina	Can	—	1
Catanzaro	Jacurso	B	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	C E S	1	—
Matera	Pomarico	C	—	1
Napoli	Napoli	C	—	1
Roma	Roma	C	—	1
Teramo	Cellino	A	—	1
	Segue: *Rabbia*			
Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	C	—	1
Terni	Amelia	C	—	1
Viterbo	Vejano	C	—	1
Id.	Viterbo	C	—	1
			1	10
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	9	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	20	—
Id.	Andretta	O	—	20
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—	3
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Cortale	O	—	3
Id.	Curinga	O	—	1
Id.	Cutro	O	—	2
Chieti	Vasto	O	1	—
Foggia	Lucera	O	—	2
Id.	Torremaggiore	O	3	1
Id.	San Severo	O	9	—
Id.	Serracapriola	O	—	16
Id.	Troia	O	6	—
Id.	San Marco in Lamis	O	9	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara di Puglia	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	Celenza	O	—	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	—	20
L'Aquila	L'Aquila	O	3	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Gagliano Aterno	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina Aterno	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Jeri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castellafiume	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna*			
L'Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1
Id.	Calascio	O	—	1
Id.	Capestrano	O	—	1
Id.	Collepietro	O	—	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	—	—
Littoria	Priverno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Littoria	O	6	—
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	—	1
Id.	Tito	O	—	2
Id.	Tolve	O	—	1
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	—	1
Id.	Amatrice	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	—	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	3	2
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	—	1
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Pomezia	O	—	2
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sanza	O	—	2
Id.	Buonabitacolo	O	—	1
Id.	Casaletto Spartano	O	—	2
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	2
Viterbo	Bieda	O	—	1
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	2
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Orte	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			192	104

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Lecce	Campi Salentina	O Cap	1	—
Roma	Frascati	O	—	1
Id.	Palombara	O	—	1
Taranto	Grottaglie	O Cap	2	—
			3	2
	Aborto epizootico			
Lucca	Porcari	B	—	1
Salerno	Pisciotta	O	4	—
			4	1
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	4	—
Lecce	Lecce	O	14	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			36	—
	Setticimia emorragica			
Sassari	Bessude	S	—	1
Id.	Nulvi	S	1	—
Id.	Siligo	S	1	—
			2	1
	Difterite aviaria			
Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Id.	Montefiore Aso	P	—	1
Id.	Amandola	P	7	2
Sassari	Sassari	P	1	—
			9	3
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	7	2
Id.	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	2	—
Id.	Force	P	3	—
Id.	Montefortino	P	2	—
Id.	Montegiberto	P	5	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	—	1
Id.	Ripatransone	P	1	—
Id.	Venarotta	P	—	2
			25	5
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Avellino	Gesualdo	P	8	8
Id.	Frigento	P	18	7
Id.	Lioni	P	—	21
Id.	Sturno	P	5	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	64	8
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Terni	Terni	P	1	—
			108	84

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1945 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	9	10	11
2	Afta epizootica	9	32	189
3	Malrossino dei suini	4	9	22
4	Peste e setticimia dei suini	12	45	203
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	17	56	134
7	Rabbia	9	11	11
8	Rogna	18	118	196
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	2	2	5
11	Vaiuolo ovino	3	10	36
12	Setticimia emorragica	1	3	3
13	Difterito aviaria	2	4	12
14	Peste aviaria	1	10	30
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	3	8	142

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, l'ing. Amedeo Giustini.

(1004)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno, l'avv. Domenico Tomassini.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1945 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni (Siracusa) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi il 28 marzo 1943.

(991)

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1945 sono state approvate, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche degli articoli 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

(1001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286 (Istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1025)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.